



COMUNE DI RONCADE

Provincia di Treviso

31056 RONCADE - Via Roma n° 53 - tel. 0422/8461 -

C.F.: 800009430267 -P.IVA 00487110264

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE , LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLE
STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA CELLULARE E DELLE STAZIONI
RADIOTELEVISIVE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 31.05.2001

CAPO 1

Finalità

Il presente Regolamento, in conformità alle norme vigenti ha lo scopo di dettare prescrizioni dirette a tutelare la salute pubblica dagli effetti a lungo termine delle radiazioni non ionizzanti generate da impianti per radiocomunicazioni.

CAPO 2

Campo di applicazione e nulla osta alla localizzazione

2.1. Campo di applicazione

- a) Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'esecuzione degli interventi relativi all'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti di sistema fissi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 Ghz, in conformità alle normative vigenti in materia.
- b) La progettazione, l'installazione e il funzionamento di tali sorgenti di radiazione deve avvenire in modo da assicurare, prioritariamente, la tutela igienico sanitaria della popolazione dagli effetti a breve e a lungo termine della esposizione a radiazioni non ionizzanti.

2.2 Nulla osta

- a) Fatte salve le procedure in materia edilizia ed urbanistica previste dal Regolamento Edilizio Comunale, l'installazione, il trasferimento e la modifica degli impianti di cui al punto 2.1.a) nel territorio comunale sono subordinati al rilascio del nulla-osta vincolante della Giunta Comunale.

2.3 Valore del campo elettromagnetico

- a) Gli impianti in parola possono essere installati e, ove già installati, possono essere mantenuti in esercizio solo a condizione che il valore del campo elettromagnetico da essi prodotto, valutato secondo la normativa vigente, non superi i valori di cautela di cui all'art.4 del D.M. 381/1998 o comunque stabiliti dalla normativa vigente.
- b) Sono consentiti valori di campo elettromagnetico superiori ai limiti indicati al punto precedente solo in zona prossima all'antenna.
- c) E' posto a carico del gestore l'onere e la responsabilità di mantenere assolutamente interdetta l'accessibilità a tale zona da parte della popolazione.
A tal fine il gestore deve adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari; in difetto la concessione comunale si intende automaticamente decaduta.

2.4 Prescrizioni per la localizzazione

- a) Gli impianti di cui al precedente punto 2.1 non possono essere installati nelle zone per insediamenti residenziali di cui al Capo II° delle Norme di Attuazione del P.R.G., nelle zone e manufatti di valore ambientale di cui al Capo IV° delle Norme di Attuazione del P.R.G e nelle zone destinate ad uso pubblico e di interesse generale di cui al Capo VI° delle Norme di Attuazione ad eccezione delle zone per attrezzature di servizio SP/6; tali impianti altresì non possono essere collocati in ambiti soggetti alle disposizioni di cui agli artt. 139 e 146 del D.lgs. n° 490/99.
- b) Sono soggette a misure di ulteriore cautela, tendenti a limitare l'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche a livello tanto più basso quanto ragionevolmente possibile, le cosiddette strutture sensibili, così come indicate dalla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n° 5268 del 29.12.1998 e cioè le scuole materne, le scuole di ogni ordine e grado, le strutture socio - sanitarie e altri luoghi con frequenza di soggetti in età pediatrica.
- c) Nella progettazione e realizzazione di tali impianti dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per non illuminare le strutture sensibili come una opportuna orientazione dell'antenna, le minime potenze di funzionamento dell'impianto, l'aggiornamento tecnologico delle attrezzature. In ogni caso l'impianto dovrà essere posto ad una distanza in orizzontale di

almeno 300 (trecento) metri da tali strutture e comunque entro il raggio di 400 (quattrocento) metri l'antenna non potrà avere direzioni di massimo irraggiamento.

CAPO 3 Obiettivi di qualità

3.1. Aggiornamento tecnologico

- a) Per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione dai campi elettromagnetici le Aziende titolari degli impianti ed i gestori adottano tutte le cautele necessarie ed aggiornano gli impianti utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili.
- b) L'Azienda titolare dell'impianto ed il gestore hanno l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie, di fornire gli elementi sulla effettiva e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche di fornire elementi sulla tempestività ed adeguatezza degli aggiornamenti.
- c) Il Gestore consegna annualmente una relazione all'Ufficio Ambiente sulle iniziative di cui ai precedenti punti a) e b).
- d) L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di fare controlli, senza preavviso ai gestori, da parte di tecnici di propria fiducia sugli impianti installati per verificarne la regolarità.

CAPO 4 Pareri e nulla osta

4.1. Valutazione preventiva

- a) I gestori entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno presentano la proposta di piano di localizzazione dei loro nuovi impianti e quella di aggiornamento, manutenzione, riduzione, ristrutturazione, rinnovo, sostituzione degli esistenti, per permettere una valutazione complessiva del loro stato d'uso e di manutenzione, nonché la loro rispondenza alla migliore tecnologia disponibile sul mercato.

4.2. Pareri e nulla-osta

- a) La previsione di localizzazione di cui al punto precedente è soggetta ad approvazione da parte della Giunta Comunale, previa parere dell'ufficio Ambiente.
- b) La proposta deve contenere i seguenti elementi:
 - 1) *La zona di ubicazione dell'impianto;*
 - 2) *Il tipo di sistema di antenna e la sua funzionalità;*
 - 3) *L'altezza s.l.m. del centro elettrico del sistema d'antenna;*
 - 4) *L'orientamento del sistema d'antenna;*
 - 5) *La potenza massima al connettore d'antenna;*
 - 6) *Le dimensioni delle singole antenne (hxlxp);*
 - 7) *Il campo di frequenza utilizzato;*
 - 8) *Le dimensioni dei volumi intorno all'antenna in cui si hanno valori di campo elettrico superiori a 20V/m e 6V/m;*
 - 9) *La valutazione preventiva dell'ARPAV;*
 - 10) *Il valore del campo elettromagnetico già esistente in punti di interesse quali ad esempio in prossimità delle strutture sensibili, i punti prevedibili di intersezione con direzioni di massimo irraggiamento di antenna di impianti già esistenti e la valutazione del campo totale dovuto al nuovo impianto e agli impianti già esistenti;*
 - 11) *Stima complessiva delle condizioni ambientali nell'area prevista per l'installazione dell'impianto con riferimento all'insieme dei fattori di rischio noti a tutela del benessere e della qualità della vita della popolazione interessata.*
- c) L'ufficio Ambiente entro trenta giorni dalla presentazione della previsione di localizzazione in base alla conformità della stessa alla normativa vigente ed al presente Regolamento, acquisiti i

pareri necessari, - anche attraverso la conferenza dei servizi – formula il proprio parere e lo trasmette alla Giunta Comunale.

La Giunta Comunale nei successivi 15 (quindici) giorni rilascia il nulla osta necessario all'avvio delle successive procedure edilizie.

In caso di difformità il nulla osta verrà negato.

d) L'Ufficio Ambiente cura:

- La realizzazione e gestione dell'archivio delle installazioni di stazioni radio base denunciate dai gestori presenti nel territorio comunale;
- La valutazione annuale delle proposte di variazione della situazione di fatto delle installazioni proposte nel primo semestre di ogni anno apportando le opportune variazioni all'archivio.

CAPO 5

Concessione edilizia

- a) La richiesta di concessione edilizia per i nuovi impianti e/o per la modifica degli esistenti, che necessitano tale atto amministrativo, deve essere presentata all'Amministrazione Comunale una volta acquisito il nulla osta di cui al Capo 4 del presente Regolamento corredata dai documenti richiesti dal Capo 7;
- b) La concessione edilizia viene rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico nei termini stabiliti dalle norme di legge vigenti. Al fine di contenere l'impatto visivo e di valutare l'inserimento dell'intervento nel contesto ambientale e paesaggistico dovranno essere adottate le migliori tecniche disponibili la cui efficacia sarà verificata in sede di istruttoria e di esame da parte della Commissione Edilizia.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rilasciare prioritariamente le concessioni edilizie per quegli impianti che prevedono di utilizzare tralicci esistenti già usufruiti da altri gestori in quanto in tal modo viene garantito il raggiungimento degli obiettivi di qualità urbanistico - ambientali.

CAPO 6

Progettazione, direzione, esecuzione e collaudo delle opere, strutture ed impianti. Responsabilità.

6.1. Progettazione

- a) La costruzione delle opere, strutture ed impianti, di cui al punto 2.1. deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito iscritto al relativo albo professionale nei limiti delle relative competenze.
- b) I progettisti dovranno proporre la soluzione tecnica più conveniente e sicura per la tutela della pubblica e privata salute ed incolumità. Dovranno inoltre usare ogni cura e diligenza nell'eseguire i rilievi, gli assaggi del terreno e/o le verifiche delle strutture su cui cadono i lavori e con uguale diligenza sviluppare la progettazione.

6.2. Direzione dei lavori

- a) La realizzazione delle opere, strutture ed impianti, di cui al punto 2.1. deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito iscritto al relativo albo professionale nei limiti delle relative competenze.

6.3. Esecuzione

- a) L'esecuzione dei lavori di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed impianti e in modo da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica salute ed incolumità.

6.4. Collaudo

- a) Tutte le opere, strutture ed impianti di cui ai commi precedenti devono essere sottoposti oltre che al collaudo statico anche al collaudo funzionale con la verifica del rispetto dei limiti di campo elettromagnetico indicati dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
- b) Il collaudo di cui al punto a) dovrà essere eseguito da esperto in materia iscritto all'albo da almeno 10 anni che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera strutture od impianti.
- c) Il collaudatore dovrà essere nominato dall'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori; gli oneri sono a carico del Gestore.
- d) Il collaudatore dovrà trasmettere il certificato di collaudo in duplice copia entro 30 giorni dalla comunicazione della nomina di cui al punto c).

6.5. Responsabilità

- a) Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione delle opere, delle strutture ed impianti realizzati.
- b) Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera, strutture ed impianti al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della loro posa in opera; hanno inoltre la responsabilità della rispondenza dell'opera ai limiti di campo elettromagnetico e all'esposizione delle popolazione a tale campo.
- c) Il collaudatore ha la responsabilità di:
 - Verificare e certificare se l'opera, le strutture, gli impianti sono stati eseguiti in perfetta regola d'arte e secondo il progetto e le relative prescrizioni tecniche;
 - Verificare e certificare la funzionalità dell'opera, strutture ed impianti ed il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico indicati dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
- d) Il gestore ha la responsabilità della manutenzione globale dell'opera, degli impianti e delle strutture e di adottare tutte le cautele necessarie atte a minimizzare l'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche anche promuovendo la sostituzione e l'aggiornamento degli impianti in base alla migliore tecnologia disponibile nel mercato.

CAPO 7

Documentazione richiesta

- a) Le istanze per l'installazione delle stazioni per telefonia cellulare, come da circolare della Regione Veneto n° 14 del 09.08.2000 devono essere corredate dai seguenti documenti e atti:
 - I. Scheda contenente i dati anagrafici e i dati tecnici conforme all'allegato 1 del " Protocollo di valutazione preventiva delle stazioni radio – base per la telefonia cellulare" predisposto dall' ARPAV. Progetto completo dell'impianto e dell'installazione, in duplice copia, redatto da un professionista di cui al precedente punto 6.1. dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente i calcoli eseguiti, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto altro occorra per definire l'installazione.
 - II. Relazione illustrativa, in duplice copia, firmata dal progettista in cui:
 - Si evincano i motivi delle scelte effettuate;
 - Si dimostri che i valori di campo elettromagnetico sono i limiti compatibili con il servizio da espletare;
 - Sia indicata l'area da illuminare;
 - Si indichino i valori massimi previsti dal campo elettromagnetico e di livelli esistenti prima della messa in funzione dell'impianto;
 - III. Tavole grafiche rappresentative:
 - Dell'estratto del P.R.G. vigente;
 - Dell'estratto catastale;
 - Delle principali opere;
 - Della planimetria in scala 1:500 quotata dello stato di fatto e di progetto con indicazione del sedime degli edifici e dei manufatti esistenti e/o di progetto e delle relative aree di pertinenza;

- Della esatta ubicazione dell'area e dell'immobile interessato;
 - Della ubicazione esatta dell'antenna con indicazione delle direzioni di massimo irraggiamento;
 - Dell'area che l'impianto intende coprire (illuminare) in base alla massima potenza installata e sua rappresentazione su carta tecnica regionale, in scala 1:5000, nella quale sia rappresentato lo stato attuale di tutte le installazioni presenti nel territorio comunale.
- IV. Progetto degli impianti previsti sensi della legge 46/90.
 - V. Dichiarazione del progettista attestante che la progettazione e la realizzazione dell'impianto avverrà impiegando la migliore tecnologia disponibile al momento della presentazione del progetto e compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile.
 - VI. Dichiarazione del gestore attestante che "l'esercizio dell'impianto avverrà compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile".
 - VII. Dichiarazione del gestore che le zone in cui viene superato il limite di cautela, in zona prossima all'antenna e per inevitabili e dimostrate ragioni tecniche sono rese inaccessibili alla popolazione a proprie cura e responsabilità;
 - VIII. Titolo di proprietà o altro titolo idoneo in relazione al suolo o all'immobile sul quale si intende effettuare l'installazione dell'impianto;
 - IX. Parere preventivo dell'ARPAV;
 - X. Parere dell'U.L.S.S. ai sensi dell'art.220 del Testo Unico delle leggi sanitarie;
 - XI. Prova di avvenuta informazione da parte del gestore ai proprietari delle aree comprese nell'area di rispetto degli impianti;
 - XII. Nominativo del responsabile dell'impianto per eventuali comunicazioni.

CAPO 8

Controllo sugli impianti

- a) Il controllo del rispetto dei valori dichiarati dal concessionario per il rilascio della concessione è effettuato dall'ARPAV e/o I.S.P.E.L.S. in ragione delle specifiche competenze.
- b) In esecuzione di quanto disposto dalla circolare della Regione Veneto n° 4406/20312 del 19.03.1999 in caso di superamento dei limiti e dei valori di immissione nell'ambiente previsti dalla vigente normativa l'Amministrazione Comunale potrà adottare, previa motivazione, un provvedimento di sospensione dell'attività o di decadenza dall'esercizio della medesima, ovvero provvedimenti connessi al proseguimento della attività.
- c) Sono fatti salvi i poteri del Sindaco ai sensi del D.lgs. n° 267/2000.

CAPO 9

Impianti esistenti

- a) Gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, anche se autorizzati, dovranno essere adeguati entro 180 (centottanta) giorni alle disposizioni previste per i nuovi impianti relativamente ai limiti di emissione.
- b) A tal fine i gestori degli impianti dovranno entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento presentare la documentazione di cui al punto 4.2.

CAPO 10

Norma di rinvio

- a) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

